TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia – Trieste – Sezione I, 30 settembre 2011, n. 388.

Affinché la preferenza sia valida deve essere indicato il cognome del candidato.

Omissis.

FATTO e DIRITTO

1. - La ricorrente Rosanna T. impugna il verbale di proclamazione degli eletti, e atti connessi, relativi all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale del Comune di …; e chiede la rideterminazione del numero di preferenze attribuite, ritenendo di aver diritto ad un'ulteriore voto, non assegnato, che le consentirebbe di superare il candidato "X", a suo dire illegittimamente nominato Consigliere nella lista "Z".

   1.1. - In fatto, espone che il 15 e 16 maggio scorsi si sono tenute nel Comune di … (avente meno di 3.000 abitanti) le elezioni amministrative, all'esito delle quali è risultato eletto Sindaco, con 886 voti, il signor "Y", al quale erano collegate due liste "W" e "Z"; in quest'ultima la ricorrente era collocata al n. 10 (su 12 candidati). All'esito dello spoglio, le venivano attribuite 37 preferenze, al pari di "X", che veniva eletto in quanto collocato n. 8 della medesima lista, cioè in posizione poziore.

   Secondo la ricorrente, nella Sezione n. 1, era stata rivenuta una scheda con l'indicazione del voto di lista in favore di "Z" e la preferenza per il candidato "Rosanna". Tale preferenza (inequivocabilmente, secondo la prospettazione dell'istante, da attribuirsi alla … che era l'unico soggetto in lista con quel nome) non le veniva tuttavia - dopo ampia discussione - riconosciuta.

   Omissis.

3. - Il ricorso non è fondato.

   3.1. - Su questione assolutamente identica si è espresso il Consiglio di Stato con la decisione n. 3920/07 Omissis.

   Gioca, invece, in senso contrario, … la normativa attualmente in vigore la quale prescrive testualmente che "*ciascun elettore ha il diritto di esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno*" (vedi artt. 71 e ss. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)". Ad avviso del Giudice d'appello, pertanto, "*merita di essere condivisa l'interpretazione restrittiva della norma, che conduce alla declaratoria di nullità del voto di preferenza dato con l'indicazione del solo nome di battesimo, anche perché, in effetti, tale pratica può tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell'elettore*".

   3.2. - Nella Regione Friuli - Venezia Giulia, in materia di elezioni comunali e provinciali, si applica la L.r. 14/95 e successive modificazioni, che, al comma 4, dell'art. 3 bis (introdotto dall'art. 7 della L.r. 9/01), prevede (in perfetta analogia con l'art. 71 del d.lgs. 267/00) in termini espliciti e tassativi che "*ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno*". È quindi la norma stessa a imporre che, affinché la preferenza sia valida, debba essere indicato il cognome del candidato.

   Anche in questo caso, quindi, vale quanto ritenuto dal giudice d'appello e cioè la non assegnabilità della preferenza, anche perché - proprio in ragione del fatto che la ricorrente era l'unica candidata avente prenome "Rosanna" - tale indicazione avrebbe potuto "*tradursi in un chiaro ed invalidante segno di riconoscimento dell'elettore*".

Il ricorso va quindi respinto.

Omissis.